



PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE

(Art. 45 D.Lgs 31 marzo 2023, nr. 36)

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto
- Art. 19 - Applicabilità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, fatte salve le norme di legge vigenti in materia.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1) Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- 2) La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 3) L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- 4) Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

- 1) La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
- 2) Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico di progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione e verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori tecnici e amministrativi dei suddetti soggetti.

- 3) Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

- 1) In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 2) Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, compreso il personale assunto con i fondi PNRR.
- 3) Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 4) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 5) I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 6) La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
- 7) Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

- 1) L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza (o in alternativa, in riferimento all'annualità di pagamento) anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
- 2) Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
- 3) L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

- 1) Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000,00;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - i lavori e gli acquisiti di servizi e forniture in amministrazione diretta.
- 2) È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di

retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza e Stazioni Uniche Appaltanti

- 1) In caso di attività svolta da centrale di committenza e Stazione Unica Appaltanti, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
- 2) La quota è assegnata su richiesta della centrale/stazione.
- 3) La quota assegnata alla centrale/stazione è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

- 1) La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
- 2) Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 3) Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art 7.bis

Precisazioni parti comuni

- 1) La quota di attività affidata a soggetti esterni e/o svolta da Dirigenti nelle procedure extra PNRR che, ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/23, non comporta la liquidazione viene stornata e non viene redistribuita tra i soggetti percipienti.
- 2) La programmazione della spesa per investimenti comprende la predisposizione e adozione dei programmi periodici dei lavori e delle forniture e servizi.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8
Misura incentivante

- 1) La misura incentivante prevista per gli affidamenti di lavori è pari al 2%.

Art. 9
Disciplina delle varianti

- 1) Le varianti conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
- 2) Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

- Art. 10**
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico di progetto	20-25%
Programmazione della spesa per investimenti (<i>di cui 2% per programmazione finanziaria generale e 5% per programmazione relativa alla specifica opera</i>)	7%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
-Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali -progetto di fattibilità tecnica ed economica -progetto esecutivo	8-14%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,00%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,00%
Predisposizione dei documenti di gara (<i>di cui 5% per la fase di verifica e contrattuale</i>)	15-20%
Direzione dei lavori e Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	15-20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	3%
Totale	100,00

- 3) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 4) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11
Graduazione della misura incentivante

- 1) Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico di progetto	20-25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5-10%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Predisposizione dei documenti di gara <i>(di cui 5% per la fase di verifica e contrattuale)</i>	20-25%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo e collaboratori	15-20%
Regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

- 1) L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - a. della responsabilità diretta e personale in merito alla singola attività e in relazione al singolo procedimento
 - b. della competenza e professionalità richiesta in rapporto alla complessità e natura della procedura
 - c. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - d. della propensione alla risoluzione autonoma dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2) L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte.
- 3) La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi.
- 4) In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
- 5) Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Sindaco, al Presidente, al Segretario comunale e all' O.I.V. per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

- 1) Qualora un'attività sia svolta da più figure, compete al Dirigente attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2) In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

- 1) Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

- 1) Ai sensi dell'articolo 8 del DL 13/23 convertito in Legge 41/23, relativamente ai progetti del PNRR (e PNC o altri Piani previsti o equiparati secondo la Legge 41/23) per il periodo previsto dalla norma, l'incentivo di cui all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 36/23 è erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti.
- 2) Fuori dei casi di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 3) Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

- 1) La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente o dal Funzionario

delegato, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente e rendiconta ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

- 2) La liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori avviene sulla base dello stato di avanzamento degli stessi.
- 3) La liquidazione dell'incentivo relativo ai servizi, lavori e forniture avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente, di norma, nel semestre precedente dopo il termine dello stesso.
- 4) Ai fini della liquidazione il dirigente predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - l'attività realizzata;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
 - la scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 18

Informazione e confronto

- 1) Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima.

Art. 19 – Applicabilità

- 1) Il presente regolamento si applica agli appalti attivati a decorrere dal **01/07/2023**, data di acquisizione efficacia del Decreto legislativo del 31/03/2023 - N. 36 (CODICE);
- 2) Rimane ferma la disciplina precedente per quanto riguarda gli appalti attivati ai sensi del D.Lgs 50/2016 e a tutt'oggi in corso di conclusione.